

Bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle Associazioni di promozione sociale

(Articolo 6 comma 1 della legge regionale n. 22 del 16/11/2004 "Norme sull'associazionismo di promozione sociale")

Art. 1.

Premessa

1. La Regione dell'Umbria, in applicazione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 22 del 16/11/2004 "Norme sull'associazionismo di promozione sociale", eroga ad Associazioni di promozione sociale, contributi per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale.

Art. 2.

Obiettivi e finalità

1 I contributi di cui all'articolo 1) del presente bando sono finalizzati al sostegno di interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività delle associazioni di promozione sociale.

A tal fine, sono finanziabili gli interventi volti a:

- a. migliorare le capacità operative delle associazioni nell'espletamento delle attività previste nei rispettivi statuti;
- b. accrescere le opportunità delle persone con particolare riferimento alle persone con disabilità, per la partecipazione alle attività delle associazioni;
- c. migliorare all'esterno la visibilità dell'associazione.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1 Possono presentare progetti a valere sul presente bando, per accedere ai contributi le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383 che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultano iscritte nel registro regionale, sezioni a), b), c), e), d), di cui all'art. 2 della L.R. n. 22/2004.

Art. 4.

Interventi finanziabili e oggetto dei contributi

1 Sono finanziabili i progetti che, nel rispetto delle finalità su indicate, prevedono almeno due delle seguenti azioni per:

- a. il rafforzamento della dotazione tecnica e tecnologica attraverso l'acquisto e/o noleggio di hardware, software, stampanti, licenze software, introduzione di reti informatiche (internet) o consolidamento di reti informatiche già esistenti.;
- b. l'accompagnamento all'utilizzo delle attrezzature e dei software di cui al precedente punto e rafforzamento delle competenze informatiche attraverso una specifica formazione per il migliore uso della strumentazione informatica;
- c. la raccolta di documentazione e il reperimento di informazioni utili allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- d. la promozione e comunicazione delle attività delle associazioni;
- e. l'empowerment e la piena inclusione delle persone con disabilità attraverso l'acquisto di strumenti e ausili finalizzati al potenziamento delle capacità e all'accrescimento dei livelli di attività delle persone con disabilità.

Art. 5

Spese ammissibili

1 Sono ammesse a contributo le spese, documentate, relative:

- a. all'acquisto e/o al noleggio di attrezzature informatiche come hardware (PC, stampanti, scanner, ecc.) e software, creazione siti web (web designing), o sviluppo ulteriore di siti esistenti, inserimento nei siti web di forum di confronto e discussione o di nuovi canali tematici o pubblicazione di documenti cartacei sul sito web (c.d. digitalizzazione) messi a disposizione dell'utenza e comunque altro acquisto di strumento funzionale direttamente alla realizzazione delle attività previste alla lett. a), comma 1 dell'articolo 4 del presente bando;
 - b. all'acquisto e/o al noleggio di materiale didattico per la realizzazione delle azioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 4;
 - c. all'accesso a servizi di documentazione e banche dati (es. abbonamenti);
 - d. a consulenze per la realizzazione delle attività previste nel presente bando (es. per l'istituzione in proprio di banche dati o servizi di documentazione; web designer; docenti per corsi di formazione, per l'installazione delle attrezzature informatiche, ecc);
 - e. a strumenti e ausili finalizzati al potenziamento delle capacità e all'accrescimento dei livelli di attività delle persone con disabilità (es. segnali acustici o visivi per i non udenti e sordomuti, programmi software specifici, ecc.).
- 2 Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR.
- 3 Non sono ammissibili al contributo di cui al presente bando le spese relative:
- all'acquisto e/o noleggio di veicoli;
 - all'ammortamento;
 - alla progettazione;
 - alla corresponsione di interessi bancari o connessi agli oneri per spese amministrative e/o notarili.

Inoltre non sono ammesse a contributo le spese imputabili ad altre leggi nazionali o regionali e ogni altra spesa che non è pertinente con le attività previste nel presente bando e non è direttamente riconducibile alle azioni ivi previste.

Art. 6

Risorse finanziarie disponibili ed entità dei contributi

- 1 L'ammontare delle risorse destinate al presente bando è pari a complessivi Euro 150.000,00.
- 2 Il contributo regionale per ciascun progetto finanziato va da un importo minimo di Euro 6.000,00 a un massimo di Euro 12.000,00, in base al punteggio assegnato alla proposta progettuale ai sensi dell'articolo 11 del presente bando.

Art. 7

Durata del progetto e termini di accettazione del contributo e di avvio del progetto

- 1 I progetti devono avere durata massima per la realizzazione di otto (8) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del progetto, di cui al successivo comma del presente articolo. In ogni caso, i progetti devono concludersi non oltre la data del 30 settembre 2010.
- 2 I beneficiari del contributo di cui al presente bando sono tenuti a dare formalmente comunicazione di accettazione del contributo e di avvio del progetto, entro 7 giorni decorrenti dalla notifica dell'ammissione al contributo da parte dell'amministrazione regionale, al fine di stabilire la decorrenza certa dell'esecuzione del progetto.
- 3 La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere inoltrata alla Regione Umbria Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. della Direzione Sanità e Politiche Sociali – 06123- Perugia Via Mario Angeloni n. 61, nonché anticipata via fax (075 5045569) e deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti:
 - a) la volontà di accettare il contributo;

- b) l'avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;
- c) gli estremi dell'atto con cui l'organo competente dell'associazione beneficiaria ha deliberato l'impegno della eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'associazione.

Art. 8

Cause di esclusione

- 1 Non sono ammessi alla valutazione le proposte progettuali che sono:
- a) presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini previsti all'art. 9 del presente bando;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 3 del presente bando;
 - c) già oggetto di finanziamenti pubblici.
- 2 Nel caso di rinuncia al finanziamento di uno o più soggetti proponenti ai quali è riconosciuto il contributo, il Servizio Regionale competente, provvederà a finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei (ammessi) e non finanziati, ovvero, nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita, provvederà a ridistribuire in proporzione al contributo concesso le risorse tra i progetti già finanziati.

Art. 9

Modalità e termini di presentazione delle domande

- 1 I soggetti, di cui all'articolo 3 del presente bando, interessati alla presentazione di proposte progettuali devono inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando e la relativa modulistica allegata.
- 2 Le proposte progettuali di cui al presente bando devono essere presentate in formato cartaceo (un originale e 1 copia), alla Regione Umbria - Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. della Direzione Sanità e Servizi sociali – 06123- Perugia Via Mario Angeloni n. 61.
La proposta progettuale deve essere inserita in busta contenente indicazione del riferimento in calce a destra: *“Contributi a favore delle Associazioni di promozione sociale – art. 6, comma 1, L.R. n. 22/2004”* con la dicitura *“NON APRIRE”*.
- 3 Le domande di contributo devono pervenire, nelle modalità indicate dal presente articolo, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria (BUR). Esse devono pervenire a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o essere consegnate a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo della Regione Umbria, stanza n. 435, 4° piano, Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni n. 61 - 06123 Perugia. La consegna a mano potrà avvenire dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Nel caso di invio tramite posta, ai fini del termine di cui sopra, non fa fede il timbro postale di spedizione, e, pertanto, le domande per qualsiasi motivo pervenute oltre i termini su indicati saranno ritenute irricevibili e, quindi, non ammissibili. Una copia del progetto dovrà essere inoltre spedita in versione elettronica all'indirizzo e-mail economiasociale@regione.umbria.it.
- 4 La richiesta, redatta come da fac-simile allegato 1), al presente bando, deve essere sottoscritta, pena la non ammissione al contributo, dal legale rappresentante dell'associazione interessata.
- 5 La domanda deve essere, altresì, corredata dagli allegati 2) e 3) al presente bando, dai quali risultino:
- a) la definizione degli obiettivi e l'indicazione delle attività da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
 - b) l'ambito territoriale di riferimento del progetto;
 - c) i tempi per la realizzazione del progetto;
 - d) il costo complessivo previsto per la realizzazione dello stesso;
 - e) l'eventuale cofinanziamento al progetto da parte del/dei soggetto/i richiedente/i;
 - f) la quantificazione delle eventuali risorse (sia finanziarie sia di valorizzazione, in risorse umane e strumentali) messe in campo dal soggetto proponente (o altri soggetti partner/finanziatori) per la realizzazione del progetto o delle sue attività. Nel cofinanziamento di cui alla lett. d) del soggetto o dei soggetti richiedenti non può essere computata la valorizzazione ovvero la messa a

disposizione di risorse di personale e di mezzi necessari per la realizzazione del progetto di cui l'organizzazione si fa carico.

- g) l'ammontare del contributo richiesto alla Regione;
- h) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale alla realizzazione del progetto.

6 Non è finanziabile più di un progetto a valere sul presente bando a favore della stessa associazione. Nel caso di presentazione di più progetti da parte dello stesso soggetto proponente viene ammesso alla valutazione quello pervenuto in data posteriore e nel caso di presentazione in pari data viene ammesso alla valutazione quello avente il maggior costo complessivo di realizzazione, e nel caso di parità di quest'ultimo aspetto, la Commissione di cui all'art. 10 del presente bando, procede al sorteggio per estrazione.

Art. 10

Commissione giudicatrice

1 La valutazione circa l'ammissibilità delle proposte progettuali, la graduatoria delle stesse ed il riparto dei finanziamenti tra le proposte progettuali ritenute ammissibili, è demandata ad un'apposita Commissione, che vi provvede entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Bando.

La Commissione si riserva, altresì, di richiedere ai soggetti interessati ulteriore documentazione a supporto dell'attività di valutazione.

2 Il Dirigente del Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. della Direzione Sanità e Servizi sociali, valutate le proposte della Commissione, provvede alla formale approvazione delle risultanze del procedimento nonché alla definizione dei contributi assegnati con proprio specifico atto e ne comunica gli esiti ai soggetti interessati.

Art. 11

Criteri e punteggi di valutazione dei progetti

1 Vengono valutati esclusivamente i progetti pervenuti in duplice copia, nelle modalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente bando, entro i termini stabiliti per la presentazione, pena l'esclusione. In particolare, la procedura si articola in due fasi consequenziali:

- a) quella dell'ammissibilità amministrativa;
- b) quella della valutazione in base ai criteri individuati nel presente articolo.

2 La Commissione, indicata al precedente art. 10, per la valutazione delle domande ritenute ammissibili, si attiene prioritariamente ai seguenti parametri/criteri di valutazione e di punteggio:

<i>Criteri</i>	<i>Punteggio</i>
a) cofinanziamento del soggetto e/o soggetti proponenti	fino a 5
b) sviluppo in rete del progetto mediante il coinvolgimento di altre associazioni di promozione sociale supportato da lettere di partenariato;	fino a 5
c) non aver beneficiato di finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali) nell'anno 2008 (<i>risultanti dal bilancio consuntivo/rendiconto 2008</i>);	15
d) indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito del progetto;	fino a 5
e) coinvolgimento di altri soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale alla realizzazione del progetto supportato da lettere di partenariato	5

Art. 12

Formazione delle graduatorie

1 I soggetti le cui proposte progettuali sono state ritenute ammissibili al contributo, vengono inseriti in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto in sede di valutazione ai sensi dell'articolo 11 del presente bando. In caso di parità di punteggio prevale il criterio di anzianità di iscrizione al registro regionale, di cui all'art. 2 della L.R. n. 22/2004, e in casi di parità rispetto a quest'ultimo requisito si procede al sorteggio per estrazione.

2 I soggetti beneficiari di cui al comma precedente sono ammessi a contributo fino a concorrenza dello stanziamento disponibile. Ovvero, qualora la disponibilità economica non consenta il soddisfacimento di tutte le richieste ammissibili, queste sono finanziate secondo l'ordine di priorità attribuito dalla commissione valutatrice, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3 In caso di rinunce, economie e/o incremento della dotazione finanziaria può essere effettuato lo scorrimento della graduatoria, compatibilmente con le vigenti disposizioni.

Art. 13

Modalità di erogazione dei contributi

1 L'erogazione dei contributi avverrà in due soluzioni:

- a) il 50% del contributo, alla data di accettazione del medesimo, di cui all'articolo 7;
- b) il saldo, corrispondente al restante 50% del contributo, viene erogato dietro l'apposita dichiarazione del soggetto proponente dell'avvenuta conclusione del progetto e previa presentazione da parte del medesimo soggetto proponente di una relazione tecnica finale attestante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e di una rendicontazione contabile ed amministrativa delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del progetto stesso.

2 Alla liquidazione dei contributi approvati a favore dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 12 del presente bando, provvede il Dirigente del Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. della Direzione Sanità e Servizi sociali, con proprio atto.

Art. 14

Rendicontazione finale

1 Entro il termine di due (2) mesi dalla conclusione delle attività progettuali, le associazioni beneficiarie dovranno far pervenire, alla Regione Umbria - Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. della Direzione Sanità e Politiche Sociali - 06123- Perugia Via Mario Angeloni n. 61, la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione proponente del progetto, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta attuazione della proposta progettuale ammessa a contributo e recante l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute, allegando la relativa documentazione, in copia, che attesta l'avvenuto sostenimento della spesa;
- b) relazione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti (quanti soggetti o persone coinvolti, materiale realizzato, significatività nel tempo del progetto, impatto nel territorio, ecc.);

2 Per garantire l'omogeneità delle informazioni trasmesse, la Regione invia apposita modulistica al termine dei progetti che dovrà essere compilata dai soggetti proponenti e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

3 La dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute deve dar conto dell'articolazione delle spese indicata nel progetto.

4 I documenti contabili devono essere conservati dall'Ente, e resi disponibili ad un'eventuale richiesta di verifica da parte della Regione. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di richiedere la documentazione delle spese sostenute per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del contributo e di effettuare verifiche a campione *in itinere*.

5 Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta

ammissibile per lo stesso progetto, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.

Art. 15

Revoca del contributo

- 1 La Regione si riserva di procedere alla revoca del contributo qualora:
- a) il soggetto beneficiario non trasmetta l'accettazione del contributo nei termini fissati all'art. 7;
 - b) si accerti, in sede rendicontativa o in corso di realizzazione dell'intervento, un utilizzo del contributo concesso difforme e/o al di fuori delle finalità e azioni ammesse a contributo.

Art. 16

Informazioni sul procedimento

1 L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. - della Direzione sanità e Servizi sociali -.

Dirigente Responsabile del Servizio: Dott.ssa Adriana Lombardi (tel. 075-5045689).

Responsabile del procedimento Responsabile della Sezione II – Economia sociale e terzo settore (tel 075-504.5215).

Per richiesta informazioni: Servizio IX - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio e Azioni coordinate con gli EE.LL. - Sezione II – Economia sociale e terzo settore della Direzione Sanità e servizi sociali - Via Mario Angeloni n. 61, Perugia o contattare i seguenti numeri:

075-5045623/5319/5215, o i seguenti indirizzo e-mail economiasociale@regione.umbria.it, pocchineri@regione.umbria.it.

Art. 15

Tutela della privacy

1 Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria - Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio IX.

Art. 16

Modulistica

La modulistica relativa alle procedure di attuazione del presente bando è reperibile come segue in allegato al testo:

- Allegato 1 domanda di ammissione
- Allegato 2 sezione descrittiva del progetto
- Allegato 3 quadro finanziario